

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3126}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, BUFFONE, BOTTARI, PAVONE, SPERANZA, GRASSI
BERTAZZI, VECCHIARELLI, GAVA, CAVALIERE, BOF-
FARDI INES, MAZZOLA, MARTINI MARIA ELETTA, DEL
DUCA, LAFORGIA, FUSARO, FELICI, CATTANEI, BARBA,
PETRUCCI, SANZA, NEGRARI, MANTELLA, VALIANTE,
REALE GIUSEPPE, TESINI, ISGRO', AMADEO, ZAMBER-
LETTI, IANNIELLO, PREARO, CANESTRARI, CALVETTI,
BUZZI**

Presentata il 23 luglio 1974

Disposizioni circa le requisizioni
effettuate dalle forze armate italiane in Albania

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I cittadini italiani residenti in Albania, che prima dell'8 settembre 1943, avevano subito requisizioni di materiali da parte delle forze armate italiane, o effettuato forniture regolari, la mattina del 9 settembre dello stesso anno, si recarono ai comandi verso i quali vantavano crediti al fine di ottenerne il pagamento, si sentirono rispondere che i comandi stessi erano « privi di fondi », e così ricevettero soltanto dichiarazioni attestanti l'entità delle forniture effettuate con i relativi importi.

Sono a tutti noi noti gli avvenimenti che seguirono a quella data, ed i possessori delle dichiarazioni suddette, per requisizioni e regolari forniture, furono costretti ad attendere anni, prima di essere liquidati dal Ministero della difesa, per le requisizioni, e dal Ministero del tesoro - Commissariato per la

sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra - per le forniture regolari. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale dell'8 maggio 1946 e decreto legge n. 674 del 25 marzo 1948 furono pagati in base al mercato del 1943, quando i prezzi avevano subito aumento di 40-50 volte, senza rivalutazione alcuna; al contrario di quanto praticato per coloro che nella stessa epoca e nello stesso paese, subirono danni di guerra che in base alla legge n. 968 del 27 dicembre 1953 furono liquidati con i prezzi del 1943 moltiplicati per un coefficiente 15.

Per l'evidente analogia tra: requisizioni, forniture regolari e danni di guerra, si rende necessario colmare una lacuna legislativa fonte di ingiustizia, e riparare l'errore commesso dal legislatore dell'epoca, che forse

inavvertitamente, discriminò i cittadini, nel risarcirli dei loro diritti, lesi dagli eventi bellici, e dalle convulse vicende storiche che ne seguirono. Si rende necessario pertanto, risarcire anche coloro che effettuarono forniture alle forze armate, in base al valore

dei beni relativi ai prezzi vigenti nel 1943, moltiplicati per il coefficiente 15: risarcimento che oggi rimane sempre modesto, dato il vertiginoso aumento dei prezzi, e la conseguente perdita di potere d'acquisto della nostra moneta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Oltre alle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 e dall'articolo 2 della legge n. 955 del 29 settembre 1967 sono da considerarsi come fatti di guerra anche i danni verificatisi in dipendenza di:

a) regolari forniture alle forze armate italiane in Albania verificatesi nel periodo bellico;

b) requisizioni, confische, sequestri o liquidazioni coatte da parte delle forze armate italiane in Albania verificatesi in periodo bellico.

ART. 2.

Le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dalla legge 29 settembre 1967, n. 955 si applicano anche alle ipotesi previste dal citato articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale dell'8 maggio 1946, n. 428 e ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674. Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

ART. 4.

Le indennità già percepite sono da considerarsi acconti e sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.